



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1221 del 02 DIC. 2025

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 resa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei CC.TT.UU. (n. cronol. 11705/2023 – 11706/2023 e n. 11708/2023) iscritto al n. R.G. 161/2024 promosso dalla sig.ra F.A. contro l'ARNAS Garibaldi e altri (n. rif. 63/2021 bis)

Proposta N° 150 del 28 NOV. 2025

SETTORE PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Landi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carmelo F.A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2025 Conto 20010000220 Importo € 571,60 Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Irene Anna Grasso**, ha adottato la seguente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, in data 25.03.2024 è stato notificato all’Azienda ricorso con cui la sig.ra F.A. ha promosso opposizione avverso il decreto di liquidazione CTU emesso in data 05.12.2023 dal Tribunale civile di Catania, sez. V civile, n. cronol. 11705/2023, n. cronol. 11708/2023 e n. cronol. 11706/2023, nell’ambito del procedimento pendente tra la stessa ricorrente e l’Azienda convenuta avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale medica;

Che, con delibera n. 444 del 03.06.2024, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda all’Avv. Carmelo Ferrara, Dirigente Avvocato dell’Ente, al fine di sostenere le ragioni difensive dell’ARNAS nel suddetto giudizio di opposizione dinnanzi al Tribunale civile di Catania, iscritto al n. R.G. 161/2024;

Che, con sentenza n. 5242/2025 resa dal Tribunale civile di Catania e pubblicata in data 28.10.2025, il Giudice, ritenendo fondata l’opposizione promossa dalla ricorrente, ha così statuito in seno al dispositivo: “*annulla i decreti di liquidazione CC.TT.UU. n. cronol. 11705/2023, n. cronol. 11708/2023 e n. cronol. 11706/2023 del 05.12.2023;*

liquida in favore dei dott. M.L., M. MG. e B.MF. la somma complessiva di euro 6.130,37 per compensi di CTU oltre accessori;

dispone la restituzione della parte di compensi eccedente alla liquidazione come sopra specificata in favore della Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale E Di Alta Specializzazione “Garibaldi” Catania che li aveva anticipati;

condanna M.L., M. MG. e B. MF. e L’azienda OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “GARIBALDI” CATANIA, in solido tra loro, al pagamento in favore di F.A., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 977,00 (di cui euro 125,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfettario spese generali”.

Che, in data 05.11.2025 con nota pec acquisita al prot. gen. n. 23216/2025 il difensore di controparte ha notificato all’Azienda la suddetta sentenza chiedendo il pagamento delle spese di lite di cui al condannatorio per l’importo complessivo di € 1.143,16 (di cui € 852,00 per compensi legali; € 127,80 per rimborso forfettario spese generali; € 39,16 per c.p.a., € 125,00 per spese esenti);

Che, conseguentemente, l’Azienda, tenuto conto della condanna in solido al pagamento delle spese legali, con nota prot. gen. n. 23441 del 07.11.2025 ha chiesto al difensore dei CC.TT.UU. condannati

in solido, la loro disponibilità al pagamento della quota parte dovuta a titolo di spese legali in favore della sig.ra F.A.;

Che, successivamente, con nota pec del 25.11.2025 (acquisita al prot. gen. n. 24778 del 26.11.2025) il difensore della ricorrente F.A., ha comunicato che la sua assistita ha già ricevuto il pagamento della somma di € 571,60 da parte dei CC.TT.UU., dott.ssa B.MF. e M.MG., chiedendo all’Azienda di voler corrispondere il residuo importo dovuto a titolo di spese legali pari ad € 571,60;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa connessi a un’azione esecutiva, prendere atto della sentenza n. 5242/2025 resa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione CC.TT.UU. iscritto al n. R.G. 161/2024, e, per l’effetto, procedere alla liquidazione del residuo importo di € 571,60 dovuto a titolo di spese legali in favore della sig.ra F.A.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva di € 571,60 dovuta a titolo di residuo importo per spese legali in esecuzione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 resa dal Tribunale civile di Catania;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 571,60 in favore della sig.ra F.A. da prelevarsi dal C.E. 20010000220, (*Spese Legali da Decreti Inguntivi, Liti, Arbitraggi, Risarcimenti e Transazioni*) budget anno 2025;

Ritenuto di fare riserva di provvedere, successivamente, al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 - emessa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio iscritto al n. R.G. 161/2024 allorquando l’Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell’imposta;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto della sentenza n. 5242/2025 resa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione CC.TT.UU. iscritto al n. R.G. 161/2024, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione del residuo importo di € 571,60 dovuto a titolo di spese legali in favore della sig.ra F.A.;

Autorizzare la spesa complessiva di € 571,60 dovuta a titolo di residuo importo per spese legali in esecuzione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 resa dal Tribunale civile di Catania;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 571,60 in favore della sig.ra F.A. da prelevarsi dal C.E. 20010000220, (*Spese Legali Da Decreti Inguntivi, Liti, Arbitraggi, Risarcimenti e Transazioni*) budget anno 2025;

Riservarsi di provvedere, successivamente, al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 - emessa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio iscritto al n. R.G. 161/2024 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravi di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025;
- nota prot. gen. n. 23216 del 05.11.2025;
- nota pec del 25.11.2025 acquisita al prot. gen. n. 24778 del 26.11.2025;

Il Direttore Amministrativo

Dott. Carmelo F. A. Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore Amministrativo, n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 5242/2025 resa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione CC.TT.UU. iscritto al n. R.G. 161/2024, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione del residuo importo di € 571,60 dovuto a titolo di spese legali in favore della sig.ra F.A.;

Autorizzare la spesa complessiva di € 571,60 dovuta a titolo di residuo importo per spese legali in esecuzione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 resa dal Tribunale civile di Catania;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 571,60 in favore della sig.ra F.A. da prelevarsi dal C.E. 20010000220, (*Spese Legali Da Decreti Inguntivi, Liti, Arbitraggi, Risarcimenti e Transazioni*) budget anno 2025;

Riservarsi di provvedere, successivamente, al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025 - emessa dal Tribunale civile di Catania nel giudizio iscritto al n. R.G. 161/2024 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravi di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- sentenza n. 5242/2025 del 28.10.2025;
- nota prot. gen. n. 23216 del 05.11.2025;
- nota pec del 25.11.2025 acquisita al prot. gen. n. 24778 del 26.11.2025;

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)

Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammancò)

Il Segretario

Dott.ssa Irene Anna Grasso

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____
e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito
dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
 perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
 a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE